



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA





COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Aspetti normativi e giuridici per la costituzione di una CER

16.09.25 | **Tavolo**

Samantha Battiston – ESPERTA DINTEC



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari.

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO
INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITÀ'



Art. 3 D.lgs. n. 199 del 2021



(Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili)

1. L'Italia intende conseguire un **obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo**. L'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per l'Unione europea, **di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030**.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un **obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento** pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti in coerenza con le indicazioni del **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi statisticamente rilevanti**.
4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'Allegato I al presente decreto.

Decreto n. 36 del 3 Febbraio 2025 è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il triennio 2025-2027.

Direttiva RED II UE 2018/2021

l'articolo 2 e paragrafo 16

a) “**soggetto giuridico** che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti di produzione** di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”

Nel d.lgs. n. 199 del 2021

Soggetto giuridico AUTONOMO

Novità

Il cd. Decreto bollette n. 19 del 2025 convertito in Legge n. 60 del 2025 ha esteso la platea dei soci o membri delle comunità, che ora comprende persone fisiche, PMI, **anche partecipate da enti territoriali**, associazioni, **aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica**, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Gli stessi soci o membri possono esercitare poteri di controllo qualora si trovino **nel territorio in cui sono situati gli impianti per la condivisione**.

CRITERIO DI PROSSIMITA'

GESTIONE DEMOCRATICA E PARTECIPATA DELLA CER

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile.


In particolare il comma quarto prevede che «Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello di cui ai commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.»

- a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a **1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;**
- b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e **comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;**
- c) l'incentivo è erogato in forma di **tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;**
- d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione **è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),** compresa la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo;
- e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
- f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

La CER però opera all'interno di una **AREA DI MERCATO e può disporre di più configurazioni.**

Zone di mercato –individuate da Terna e approvate da ARERA

NO	Zona Nord costituita dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
CN	Zona Centro Nord costituita dalle regioni Toscana e Marche
CS	Zona Centro Sud costituita dalle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania
SU	Zona Sud costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata
CA	Zona Calabria
SI	Zona Sicilia
SA	Zona Sardegna



Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La tariffa incentivante premiale (TIP) sarà riconosciuta sulla quota di energia **condivisa** dagli impianti a fonti rinnovabili anche se messi a disposizione da un produttore terzo

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere **nell'area sottesa alla medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.

Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

MAPPA INTERATTIVA DEL GSE

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la **versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione**. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione.

Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

1. **tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021
2. **contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica** come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021;

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata **virtualmente per un periodo di venti anni** dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione

Il GSE renderà disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, “i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

D.L. Bollette n. 19 del 2025

NOVITA'

Possono avere accesso ai benefici **gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 24 gennaio 2024, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica**, purchè venga prodotta idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità.

Le modalità di accesso agli incentivi per questi impianti saranno disciplinate con l'aggiornamento delle Regole Operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo a fondo perduto PNNR destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a **50.000 abitanti** che appartengano a CERo ai loro membri.

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il 16 maggio scorso il decreto n. 127 che **estende l'ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti**, e prevede la possibilità di richiedere un **anticipo fino al 30% del contributo e l'esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.**

Il Decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed è entrato in vigore il 26 giugno 2025

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Gli impianti ammessi al contributo PNRR DEVONO

- a) completare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro il 30 giugno 2026;**
- b) entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.**


Sono ammissibili le seguenti spese:



- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

I MEMBRI DELLA CER



Art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021

la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono **situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).**

la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

I consumatori possono essere membri ma devono mantenere tutti i diritti di cliente finale ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER.

Hanno diritto di recedere dalla CER in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si traduce nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso ad nutum dei clienti finali.

Occorre però prevedere un preavviso per poter adattare, dal punto di vista economico e organizzativo, la CER

RIMEDI: previsione di un adeguato preavviso che rispetti il tempo di adattamento organizzativo

Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le CER assicurino, **mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica**, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**
- b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER

Il requisito della c.d. “porta aperta” si applica anche ai prosumer ovvero a coloro che hanno un impianto da fonte rinnovabile e lo mettono a disposizione della CER

Rimedi contrattuali

Inserimento di vincoli legati alla stimata durata della vita degli impianti di produzione dell’energia condivisa

Le grandi imprese non possono essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ma possono avere il ruolo di produttore «terzo» ovvero del produttore che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al referente perché l’ energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’ energia elettrica.

La CER non potrebbe legittimamente negare l'ammissione di un consumatore nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all'autoproduzione della CER nelle varie fasce orarie in cui viene calcolata l'energia elettrica condivisa.

La CER non può negare l'ingresso agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui, come eccessivi conferimenti iniziali.

La CER non potrebbe circoscrivere l'ingresso ad uno o più dei sottoinsiemi che compongono il concetto di "cliente finale" di energia, ossia: consumatori privati; imprese; famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Si possono però stabilire requisiti di ingresso differenti purché la differenziazione sia equa e proporzionata.

Si possono creare CER con membri appartenenti ad una sola delle categorie di consumatori ad esempio PMI se condividono l'energia autoprodotta dalla CER.

LA PRIORITA NELLA CONDIVISIONE

L'autoconsumo fisico o diretto è possibile ma DEVE ESSERE DATA PRIORITA' alla condivisione dell'energia prodotta all'interno e tra i membri della CER

OVVERO:

l'energia che viene generata dagli impianti della (o nella disponibilità della) CER dovrebbe essere prioritariamente utilizzata per soddisfare i bisogni di energia dei suoi membri

OBIETTIVO:

massimizzare l'autoconsumo condiviso e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica esterna.

L'AUTOCONSUMO DIRETTO DEL PROSUMER

Il prosumer può effettuare l'autoconsumo fisico o diretto, per far fronte ai propri fabbisogni energetici, con riduzione dei costi della sua bolletta legati alle componenti variabili.

Vantaggio diretto esclusivamente del soggetto o soggetti i cui consumi sono fisicamente connessi a un impianto, anche non di proprietà (se di proprietà esempio prosumer).

ATTENZIONE

PRIORITA' ALLA CONDIVISIONE?

ULTERIORE ATTENZIONE E PROFILO CRITICO

Impianti realizzati grazie a fondi CER e poi destinato quasi prioritariamente al consumo del singolo e non alla Comunità

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.

Le fasi di creazione della CER

- 1) fase di ideazione
- 2) fase di studio preliminare;
- 3) campagna di sensibilizzazione e raccolta adesioni;
- 4) progettazione dell'impianto e studio di fattibilità;
- 5) costituzione della CER;
- 6) attivazione
- 7) accesso agli incentivi;
- 8) realizzazione impianto – finanziamento;
- 9) fase gestionale della CER .

La **configurazione di comunità energetica rinnovabile** deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

GESTIONE EFFICIENTE DELLE DINAMICHE DEI MEMBRI DELLA CER

Il regolamento di funzionamento della CER deve contenere una disciplina che garantisca l'ingresso e l'uscita dei membri ma allo stesso tempo la sua operatività e l'equilibrio economico finanziario.

NECESSARIE:

Clausole chiare sulla ammissione, recesso, trasferimento delle quote di partecipazione.

DISCIPLINA DEGLI ASPETTI ECONOMICI

BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DEI DIVERSI MEMBRI

La CER deve disciplinare adeguatamente gli equilibri tra soggetti eterogenei (privati, pubblici, imprese, enti religiosi, associazioni senza scopo di lucro.... Prosumers, consumatori...)

BILANCIAMENTO E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI PER MASSIMIZZARE GLI INCENTIVI E NON DISPERDERLI

La disciplina dei diritti legati alla attuazione del principio della porta aperta implica necessariamente una attenzione al piano economico finanziario e al Business plan della CER

ADEGUATA INFORMAZIONE

La CER deve garantire una adeguata partecipazione per massimizzare i benefici sulla collettività e dunque deve essere accompagnata da informazioni chiare in ordine al suo funzionamento, ai suoi scopi e alle sue potenzialità

Elaborare un business model ed un business plan per valutare le condizioni economiche, i presupposti tecnici e le risorse finanziarie

BUSINESS MODEL: modello di business, con il quale si stabilisce cosa bisogna fare sulla base del fabbisogno energetico, della disponibilità di aree e di impianti

Il business model deve basarsi sul principio della porta aperta e sulla variabilità e dinamicità dei membri

BUSINESS PLAN: indica quanto tempo e quante risorse sono necessarie per raggiungere gli obiettivi, le risorse economiche e come verranno spese


Valutare le tipologie di impianto a fonti rinnovabili che si vogliono realizzare

Individuare l'area o le aree su cui si andranno ad installare l'impianto o gli impianti a servizio della comunità

NECESSITA' DI UTILIZZARE TECNOLOGIE E PIATTAFORME

Le nuove tecnologie digitali (IA) possono aiutare a gestire le dinamiche tra i membri attraverso la adeguata ponderazione della condivisione dell'energia e autoconsumo e il monitoraggio durante tutte le fasi di gestione della CER

Le nuove tecnologie consentono anche di effettuare un costante monitoraggio del mercato energetico e elaborare stime nel contesto di riferimento



L'art. 32 del D.Lgs. n. 199/2021 prevede che:

i clienti (o prosumer) che partecipano ad una CER

«a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) **regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato** che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che **individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa**. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE».

Alla luce di quanto si è già detto a prescindere dalla forma giuridica scelta lo statuto della CER dovrà:

- Prevedere come **obiettivo il perseguimento di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera** la comunità;
- Inserire un **oggetto sociale coerente con l'obiettivo sopra delineato;**
- Regolamentare il **diritto di ingresso** di coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili)
- Prevedere il **mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso** con previsioni per ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose viste le finalità generali perseguite.

I soci mantengono comunque la propria qualifica di clienti finali per cui è necessario prevedere che gli stessi mantengano tutti i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di **scegliere il proprio venditore di energia elettrica.**

Potranno essere previsti contributi a carico dei soci e in caso di soci pubblici dovrà essere previsto un limite alla contribuzione nonché la coerenza con la disciplina sulle partecipazioni pubbliche ma anche dei vincoli di contabilità e di bilancio.

IMPORTANTE PREVEDERE in capo ai soci **diritti di voto differenziati**

Progettazione del modello giuridico e prime forme di aggregazione in base all'Area di mercato e cabine primarie: queste azioni permetteranno di identificare in modo più chiaro i membri e gli attori attraverso cui la Comunità energetica rinnovabile (CER) opererà, selezionando anche il potenziale partner tecnico responsabile della realizzazione degli interventi.

Analisi e selezione del soggetto giuridico CER: in questa fase si concretizzano le attività per la scelta del soggetto giuridico che rappresenterà la Comunità energetica rinnovabile, procedendo con la redazione iniziale dello Statuto e del regolamento di funzionamento. Saranno definiti l'ambito di attività, gli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere, nonché le modalità di adesione e di uscita dei membri, la governance e le regole per la redistribuzione dei benefici economici ottenuti.

Analisi dei Finanziamenti: in questa fase si dovranno approfondire le risorse economiche sia pubbliche che private disponibili per la creazione delle configurazioni relative alla singola Comunità energetica rinnovabile. È importante notare che gli investimenti necessari per realizzare impianti energetici da fonti rinnovabili (FER) possono essere sostenuti da vari attori, che possono partecipare come prosumers o come produttori esterni.

Costituzione della Comunità energetica rinnovabile come entità giuridica autonoma: una volta preparati i documenti richiesti, a seconda della forma scelta, si procederà alla formalizzazione della CRE, che potrà richiedere l'iscrizione al Registro imprese o ad altri registri specifici, come quello del terzo settore.

SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

associazioni
riconosciute o
non riconosciute

fondazioni di
partecipazione

imprese sociali

moduli
cooperativi

Art. 1 comma 376 della Legge n. 208 del 2015 organismi che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Si tratta di una **qualifica** come si evince dal disposto dell’art. 1 comma 377 della citata Legge n. 208 del 2015 allorquando prevede che “le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.

Assenza di uno scopo di lucro prevalente e dalla previsione nell’oggetto sociale di un “beneficio comune” che in applicazione dell’art. 1 comma 378 lett. a) della Legge n. 208 del 2015 è inteso come “**il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie**”.

Qualifica introdotta con la riforma del terzo settore Codice del Terzo Settore

Decreto Legislativo n. 112 del 2017

Volontà di agire “senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”

A'art. 3 del d.Lgs. n. 117 del 2017 “l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio” per cui può agire con metodo lucrativo purché vengano reinvestite le risorse generate.

L'impresa sociale, in caso si classifichi come ente del terzo settore, deve essere iscritta in una apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ovvero in caso di forma societaria nel Registro delle imprese.

Art 2247 c.c. prevede che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Scopo lucrativo come causa tipica per cui vengono costituite assumendo come oggetto lo svolgimento di una o più attività economiche a contenuto patrimoniale volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi per conseguire guadagni (cd. lucro oggettivo) da suddividere tra i soci (lucro soggettivo).

Per l'utilizzo della forma giuridica delle società lucrative si potrebbe creare una CER con la qualifica di impresa sociale in coerenza con il disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017 (assenza dello scopo di lucro) ove prevede che **“salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (...)”**.

Disciplinate nel Libro primo, Titolo II del codice civile

Soggetti collettivi senza una finalità di stampo lucrativo

Possono avere personalità giuridica se assumono la forma delle associazioni riconosciute oppure non acquisire la personalità giuridica nella forma delle associazioni non riconosciute.

La personalità giuridica è legata alla cd. autonomia patrimoniale rispetto a quello dei singoli membri o associati che, pertanto, non dovranno rispondere delle obbligazioni assunte dalla associazione.

Le associazioni prive di personalità giuridica, invece, sono dotate di autonomia patrimoniale cd. imperfetta e le obbligazioni assunte dall'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.

LIMITI IN CASO DI CER MISTA

Art. 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016

“1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.”

Il consorzio è un contratto disciplinato dall'art. 2602 del Codice civile a mezzo del quale due o più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina ovvero lo svolgimento di determinate fasi dell'impresa.

Il consorzio, è una forma di coordinamento di attività comuni delle imprese che ne fanno parte.

Si distingue dalla società consortile di cui all'art. 2615 ter del Codice civile ai sensi del quale “le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602”.

Infatti, le società consortili sono considerate vere e proprie società commerciali

Art. 2, comma secondo e l'art. 17 della Legge 21 maggio 1981, n. 240 (la c.d. legge De Cocci)

ammettono la possibilità di costituire consorzi misti solo qualora tale partecipazione di soggetti “terzi” sia strumentale alla realizzazione dello scopo del consorzio e vi sia espressamente previsto all'interno dello statuto il divieto di distribuzione degli utili.

Definite dall'art. 2511 c.c. come “società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.

Possono assumere la forma della responsabilità limitata o per azioni.

Possono essere a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente nelle quali ultime lo scopo è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri a delle condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

Presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori (art. 2514 c.c.)

Obbligo di svolgere l'attività prevalentemente a favore dei soci, o utilizzare in prevalenza le prestazioni lavorative dei soci o beni o servizi apportati dagli stessi

Le variazioni del numero e delle persone dei soci, con le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell'atto costitutivo

Per quanto concerne lo scopo della CER COOPERATIVA

Si possono prevedere scambi mutualistici differenti

Art. 2513, comma secondo del codice civile ove si legge che “quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti”.

Art. 2512 comma primo n. 3 c.c.

La cooperativa svolge le sue attività anche grazie agli “apporti di beni o servizi da parte dei soci” come previsto dall’art. 2512, comma primo, n. 3 del Codice civile come del resto avviene agevolmente nell’ambito di una Comunità energetica rinnovabile.

Art. 2526, comma primo del Codice civile “può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni”

Copertura finanziaria.

Obiettivo: vantaggio a favore di una comunità alla quale i soci appartengono.

La cooperativa di comunità si caratterizza per una governance aperta e democratica in grado di coinvolgere potenzialmente tutti i membri della comunità siano esse persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e si può qualificare ulteriormente come impresa sociale con conseguente applicazione della disciplina degli enti del terzo settore.

Genus delle fondazioni tipiche

Ente non lucrativo caratterizzato dalla autonomia rispetto ai fondatori e con una dotazione patrimoniale volta al perseguimento dello scopo non lucrativo

Presenta caratteri del modello tradizionale della fondazione (c.d. elemento patrimoniale) ed elementi di carattere associativo (c.d. elemento personale), quali la pluralità di soci fondatori e la possibilità di ingresso successivo di ulteriori soci.

Art. 1332 codice civile allorquando prevede che “se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”.

Art. 22, comma quarto del D.Lgs. n. 117 del 2017, se la fondazione rientra tra gli Enti del Terzo Settore per la sua costituzione è necessario l'atto pubblico e potrà essere iscritta nella sezione del Registro unico "altri enti del terzo settore", con possibilità di assumere la personalità giuridica dotandosi di un patrimonio netto di almeno 30.000 euro.

Presenza di una pluralità di fondatori e di partecipanti che possono contribuire attraverso un apporto non necessariamente economico ma volto al raggiungimento dello scopo per cui viene costituita;

Rispetto del principio di partecipazione attiva alla sua gestione da parte dei fondatori o partecipanti;

Organizzata prevedendo una pluralità di organi che garantiscano la partecipazione attiva di tutti gli aderenti alla gestione

Formazione progressiva del suo patrimonio in quanto la dotazione iniziale deve essere aperta ad incrementi conseguenti ad adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai suoi soci fondatori.

CER fondazione di partecipazione

Conferimento al patrimonio da parte dei membri di denaro, beni o diritti, secondo le modalità stabilite dallo statuto che potrà prevedere anche conferimenti simbolici per permettere alle categorie socio-consumatore - vulnerabile di partecipare alla fondazione in coerenza con il principio della c.d. “partecipazione aperta”



<i>Modello giuridico</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
Società benefit	Non una forma giuridica autonoma, ma una qualifica. Persegue finalità economiche e sociali in modo responsabile e trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flessibilità di applicazione in vari tipi societari ▪ Focus su benefici comuni (sociali, ambientali) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non è una forma giuridica autonoma ▪ Potrebbe richiedere modifiche sostanziali agli statuti societari per garantire gli scopi sociali
Impresa sociale	Soggetto giuridico che agisce senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalità sociali chiara ▪ Possibilità di reinvestire gli utili per lo sviluppo dell'attività statutaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitazioni nella distribuzione degli utili ▪ Maggiori complessità normative per la gestione
Associazioni	Organizzazione collettiva senza scopo di lucro. Può avere o meno personalità giuridica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilità di costituzione ▪ Costi di gestione contenuti ▪ Flessibilità nella gestione della partecipazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitata capacità finanziaria e di conduzione ▪ Non adatta per progetti complessi o grandi CER
Cooperative	Società a capitale variabile con scopo mutualistico. Può assumere la forma di responsabilità limitata o per azioni.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adatta per la gestione di CER ▪ Partecipazione democratica e mutualistica ▪ Capacità di attrarre risorse finanziarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero minimo di soci necessario ▪ Governance complessa ▪ Potrebbe richiedere molto tempo per la costituzione
Consorzi e Società Consortili	Organizzazione comune tra imprenditori per lo svolgimento di fasi dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura adatta alla cooperazione tra imprese ▪ Possibilità di coordinare attività condivise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sempre compatibile con la partecipazione aperta tipica delle CER ▪ Complessità nella gestione organizzativa
Fondazioni di Partecipazioni	Modello misto tra fondazione e associazione, caratterizzato dalla pluralità di fondatori e da una gestione patrimoniale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Governance stabile ▪ Costi di gestione più contenuti rispetto a società commerciali ▪ Adatta a progetti di pubblica utilità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdita di controllo del patrimonio una volta costituita la fondazione ▪ Soggetta a controllo amministrativo esterno

CER e terzo settore

D.L. 29 maggio 2023, n. 57

ha ampliato l'elenco delle attività di interesse generale **dell'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)**

La lett. e) introduce “la produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, consentendo alle associazioni e fondazioni CER di iscriversi al RUNTS.

Le CER con la qualifica di ETS potranno godere di tutti i benefici riservati agli enti del Terzo Settore ovvero le agevolazioni fiscali (artt. 79 e 80 Cts), le agevolazioni nell'accesso a fondi pubblici, le modalità alternative di relazione con pubbliche amministrazioni, gli strumenti quali il social bonus di cui all'art. 81 Cts, i titoli di solidarietà di cui all'art. 77 e le liberalità agevolate di cui all'art. 83.

Art. 4 CODICE DEL TERZO SETTORE

Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, **le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

PORTA APERTA DELLA CER

CARATTERE APERTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Imposto dagli artt. 21 e 23 che disciplinano l'ammissione di nuovi associati nelle associazioni del Terzo settore.

Art. 21 del Cts ("Atto costitutivo e statuto") impone alle associazioni Ets di disciplinare nel proprio atto costitutivo i **«requisiti per l'ammissione di nuovi associati» e «la relativa procedura», «secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta».**

Art. 23 – rubricato: «Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni» – prevede, «se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente», che in un'associazione del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato venga fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione e che quest'ultimo debba motivare la deliberazione di rigetto della domanda, con la possibilità che l'interessato possa chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo. **Tali disposizioni si applicano anche alle fondazioni il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.**

Ferma l'apertura della C.E.R. a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina di aggregazione, la C.E.R. si riserva di fissare un numero ottimale di associati determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla C.E.R. La determinazione del numero ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della C.E.R. o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la C.E.R.

In caso di superamento del predetto numero, gli associati che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla C.E.R., in eccedenza, attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo Virtuale alla C.E.R. per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al pagamento di contributi.

Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento gli associati Eccedenti hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri Associati.

Gli associati eccedenti diventano Associati con tutti i diritti previsti dal presente Regolamento secondo un criterio di priorità temporale, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la C.E.R.) di precedenti associati e in proporzione alle variazioni necessarie per ripristinare il numero ottimale.

GOVERNANCE DEMOCRATICA DELLA CER

Non solo è fondamentale individuare la corretta forma giuridica della CER ma anche dotarla di una GOVERNANCE democratica e in grado di assicurare efficienza nei processi decisionali

Assemblee dei membri (divise per cabine primarie)

Consiglio di amministrazione competente e rappresentativo

Comitato di controllo con membri delle diverse configurazioni

Regolamento di funzionamento della CER oltre allo Statuto

Costituzione e scopo: denominazione, sede, durata, l'oggetto e lo scopo (fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o alle aree locali)

ESEMPIO

La CER persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

L'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

La CER opera sull'intera Zona di Mercato, come definita dalla normativa vigente, cui afferisce la propria Sede.

- a) la tutela dell'ambiente e la transizione energetica;
- b) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti sottonesi alla medesima cabina primaria;
- c) la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scambio, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, l'accumulo e la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;
- d) l'autosufficienza energetica;
- e) il contrasto alla povertà energetica;
- f) il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energetici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energetici;
- g) il reimpiego dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non auto-consumata, a beneficio dei membri della Fondazione.

La CER organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete.

A tal fine, la CER potrà:

- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- implementare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili entro l'area di mercato ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 199 del 2021 e dei provvedimenti di attuazione del medesimo;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella Comunità Energetica rinnovabile;

- gestire i rapporti con il GSE;
- monitorare la produzione e dei consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione di energia nell'ambito della Comunità Energetica nel perimetro della cabina primaria;
- accedere a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o europeo per investimenti ed attività connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla transizione energetica;
- effettuare attività di produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- svolgere tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall'articolo 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo le prescrizioni normative e tecniche e, in particolare, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica ed offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica;
- supportare le attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- promuovere l'attività della Associazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- organizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole dell'energia;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti sulle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- promuovere la formazione, quindi, per innovare, per abilitare l'innovazione, per immaginare un futuro con nuove figure professionali di alta qualificazione che siano a loro volta innovatori e abilitatori, è fondamentale promuovere la formazione, intervenendo fin dall'età scolare;
- sensibilizzare e formare gli associati all'uso razionale delle fonti energetiche;

- promuovere eventi e campagne di marketing per sensibilizzare la comunità a preservare il territorio e le risorse idriche;
- finanziare progetti di riqualificazione energetica o ambientale nel territorio;
- collaborare per la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle C.E.R.;

La CER può esercitare ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi sociali ed in particolare attività strumentali rispetto a quelle elencate sopra previa individuazione da parte del Consiglio di amministrazione che dovrà valutarne la compatibilità con le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di Comunità energetiche rinnovabili.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa la CER può concludere accordi con grossisti e trader.

lo Statuto della CER

Membri: chi può partecipare (persone, PMI, enti), come si entra e si esce, garantendo che la partecipazione sia aperta e volontaria.

ESEMPIO

La CER si basa sulla partecipazione libera e volontaria di persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che siano titolari di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione ("POD") ubicata all'interno dell'ambito di operatività della Fondazione identificata con l'Area di mercato

Tutte le persone fisiche ed i soggetti giuridici che possiedano i requisiti per la partecipazione alla CER possono aderirvi, acquisendo, rispettivamente, la qualifica di Produttori o Consumatori sulla base dei seguenti criteri:

- a) sono **Produttori** i soggetti che hanno la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati nell'area di mercato in cui opera la Fondazione e che attribuiscono alla CER la disponibilità di questi impianti al fine di condividere l'energia prodotta nelle forme incentivate al fine di maturare la tariffa incentivante prevista dalla normativa vigente;
- b) sono **Consumatori** i soggetti titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla cabina primaria dell'area in cui opera la Fondazione e che condividono i consumi di energia elettrica all'interno della Comunità energetica rinnovabile, ma che non partecipano alla configurazione di autoconsumo con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Chiunque intenda partecipare alla CER avendone i requisiti può farne domanda al Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la partecipazione:

- a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- c) a imprese, enti ed organizzazioni che abbiano un oggetto sociale o finalità statutarie incompatibili con quelle della Fondazione.

Per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER mentre per l'adesione nella categoria dei Consumatori, è necessario che l'interessato dimostri di essere titolare di uno o più POD sotteso alla medesima cabina primaria

Organi e funzionamento: descrive chi decide cosa (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente), assicurando una gestione democratica e trasparente.

Sono organi della CER

l'Assemblea plenaria;

le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo

il Consiglio di amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti (eventualmente).

I proventi generati dalla CER sono destinati:

1. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti dai Fondatori per la costituzione della CER, in misura massima pari al xxx per anno;
2. alla copertura dei costi di funzionamento della CER;
3. all'ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà della CER o di altri impianti e infrastrutture di proprietà della CER, sulla base del piano di ammortamento previsto o, nel caso di impianti di proprietà di terzi, al pagamento dei canoni per il godimento degli impianti;
4. agli accantonamenti deliberati o previsti dallo Statuto;
5. alla realizzazione attività di interesse generale, volte a realizzare benefici ambientali, economici e sociali a vantaggio dei membri della CER e delle rispettive Comunità locali;
6. alla realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;
7. alla restituzione degli incentivi corrisposti per la condivisione dell'energia elettrica tra i membri della CER.

Entro la conclusione di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione approva lo schema di bilancio della CER, nel quale sono evidenziati i proventi generati dalla CER suddivisi per le seguenti categorie:

- a) proventi afferenti al contributo per l'energia elettrica condivisa, attribuito alla CER ai sensi del d.m. MASE n. 414 del 7.12.2023, ripartiti per cabina primaria, comprensivi dell'eventuale restituzione delle componenti tariffarie;
- b) proventi della vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità;
- c) proventi derivanti dalle altre attività svolte dalla Comunità ai sensi dell'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021.

I proventi sono indicati al netto di eventuali costi, oneri, imposte e spese connessi alle attività che li hanno generati

Contratto di messa a disposizione impianto: può essere stipulato con un terzo non membro della CER o con un membro della CER stessa

Contratto di gestione della CER

La CER può affidare ad un terzo i servizi di gestione necessari per garantire il corretto funzionamento della Comunità stessa

- gestione e manutenzione degli impianti a servizio della CER,
- gestione e manutenzione dell'applicativo web che gestisce i dati di produzione e consumo,
- gestione operativa della CER

Invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso può essere fatto solo dal Soggetto Referente della configurazione.

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso al Portale informatico "SPC-Comunità Energetiche e Autoconsumo" raggiungibile attraverso l'Area Clienti GSE.

Alla data di invio dell'istanza la configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole operative.

Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla configurazione per la quale sta presentando richiesta, elencata nell'Allegato 3 delle Regole operative.




UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA